

Manuale

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Decreto Legislativo n. 231/2001*

General Electric International Inc.

*ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

DEFINIZIONI

- **Attività Sensibili:** Sono le attività di GEII nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati ai sensi 231;
- **Consulenti:** Sono i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di GEII in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;
- **Dipendenti:** Sono i soggetti aventi con GEII un contratto di lavoro subordinato, ivi compresi i Dirigenti;
- **D.Lgs. 231/01 o “il Decreto”:** il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche o integrazioni;
- **Incaricato di un Pubblico Servizio:** l’art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”;
- **Linee Guida:** Sono le Linee Guida di Confindustria (approvate il 7 marzo 2002, aggiornate a marzo 2014, da ultimo, a giugno 2021) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/01.
- **Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/01;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** è l’Organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- **Organi Sociali:** sono sia il legale rappresentante che l’Organo Amministrativo di GEII;
- **P.A.:** Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.) amministrative (membri delle amministrazioni sovranazionali – es. U.E.-, membri dell’Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute e alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o convenzione (es. Enti Ospedalieri, ATS, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Doganali etc.) e, con riferimento ai reati nei suoi confronti, anche i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio. La nozione di pubblica amministrazione comprende anche tutte quelle società che sono soggette al Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006);

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- **Partners:** sono le controparti contrattuali di GEII, sia persone fisiche che giuridiche, con cui la Branch addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata;
- **Pubblico Ufficiale:** L'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”;
- **Reati:** sono le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

1	Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: profili generali
----------	--

- 1.1 Gli elementi costitutivi della fattispecie
 - 1.1.1 Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001
 - 1.1.2 I reati commessi all'estero
 - 1.1.3 Le fattispecie di reato ritenute rilevanti per l'azienda
 - 1.1.4 Le sanzioni
- 1.2 Gli elementi che determinano l'esonero di responsabilità per l'Ente

2	Il Modello adottato dalla Branch GEII
----------	--

- 2.1 Introduzione
- 2.2 L'approccio Metodologico
- 2.3 L'adozione del Modello
 - 2.3.1 Struttura del Modello: Parte Generale, Parti Speciali e Allegati
 - 2.3.2 Obiettivi perseguiti
 - 2.3.3 Destinatari del Modello
 - 2.3.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello
 - 2.3.5 Rapporto tra Modello e Codice di Condotta ai sensi del D.Lgs. 231/01

3	Gli elementi costituenti il Modello GEII
----------	---

- 3.1 Codice Etico di GEII: "The Spirit & the Letter"
- 3.2 Codice di condotta ai sensi del D.Lgs. 231/01
- 3.3 L'Organismo di Vigilanza

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

4 PARTE SPECIALE “A”: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- A.1 Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed incaricato di pubblico servizio
- A.1.1 Pubblica Amministrazione
- A.1.2 Funzione pubblica e pubblico ufficiale
- A.1.3 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio
- A.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
- A.3 Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)
- A.4 Destinatari della parte speciale
- A.5 Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio
- A.6 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

5 PARTE SPECIALE “B”: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

- B.1 I Reati previsti dagli artt. 25 octies e 25-octies.1
- B.2 Considerazioni
- B.3 Attività a rischio reato
- B.4 Destinatari della parte speciale
- B.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- B.6 Principali presidi di controllo

6 PARTE SPECIALE “C”: Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- C.1 I Reati previsti dall’art.25 septies
- C.2 Attività a rischio reato
- C.3 Considerazioni
- C.4 Destinatari della parte speciale
- C.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- C.6 Principali presidi di controllo

7 PARTE SPECIALE “D”: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- D.1 I Reati previsti dall’art. 24 bis
- D.2 Attività a rischio reato
- D.3 Considerazioni
- D.4 Destinatari della parte Speciale
- D.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- D.6 Principali presidi di controllo

8 PARTE SPECIALE “E”: Corruzione tra privati

- E.1 I reati di cui all’art.25-ter, comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. n.231/2001
- E.2 Attività a rischio reato
- E.3 Considerazioni
- E.4 Destinatari della parte Speciale
- E.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- E.6 Principali presidi di controllo

9 PARTE SPECIALE “F”: Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l’industria e il commercio

- F.1 I reati di cui all’art.25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs. n.231/2001
- F.2 Attività a rischio reato
- F.3 Considerazioni
- F.4 Destinatari della parte Speciale
- F.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- F.6 Principali presidi di controllo

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

10 PARTE SPECIALE “G”: Delitti di criminalità organizzata

- G.1 I reati di cui all’art. 24 ter del D.Lgs. n.231/2001
- G.2 Attività a rischio reato
- G.3 Destinatari della parte speciale
- G.4 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- G.5 Principali presidi di controllo

11 PARTE SPECIALE “H”: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

- H.1 I reati di cui all’art.25 novies del D.Lgs. n.231/2001
- H.2 Attività a rischio reato
- H.3 Considerazioni
- H.4 Destinatari della parte speciale
- H.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- H.6 Principali presidi di controllo

12 PARTE SPECIALE “I”: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

- I.1 I reati di cui all’art.25-decies del D.Lgs. n.231/2001
- I.2 Attività a rischio reato
- I.3 Considerazioni
- I.4 Destinatari della parte speciale
- I.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- I.6 Principali presidi di controllo

13 PARTE SPECIALE “L”: Reati transnazionali

- L.1 I reati di cui all’Art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146
- L.2 Attività a rischio reato
- L.3 Destinatari della parte speciale
- L.4 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)
- L.5 Principali presidi di controllo

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

14 PARTE SPECIALE “M”: Reati tributari
--

- M.1 I reati di cui all’Art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs n. 231/2001
- M.2 Attività a rischio reato
- M.3 Considerazioni
- M.4 Destinatari della parte speciale
- M.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni a rischio)
- M.6 Principali presidi di controllo

*Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo*

CAPITOLO 1

IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231: PROFILI GENERALI

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** (di seguito, per brevità, "il Decreto"), ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa ma sostanzialmente a carattere sanzionatorio - penale a carico di Enti, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti direttamente responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati tentati o consumati dai rappresentanti o dai dipendenti, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, autore materiale del reato, senza sostituirla.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "il Decreto"), emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la **Convenzione del 26 maggio 1997**, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e
- la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997**, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, all'art. 5, comma 1°, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") in presenza di alcuni requisiti applicativi che possono essere riassunti nei seguenti punti:

- a) l'ente deve essere incluso nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) l'autore del reato deve essere un soggetto apicale dell'Ente o un soggetto a questi sottoposto gerarchicamente o funzionalmente e tutti i dipendenti e consulenti dell'ente.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo);

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'Ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

La fattispecie cui il Decreto attribuisce la peculiare forma di responsabilità penale postula la presenza di una serie di elementi costitutivi e la contestuale assenza di eventuali cause di esonero della responsabilità in capo all'Ente.

1.1 **Gli elementi costitutivi della fattispecie**

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi va, innanzitutto, ricordato che il Decreto si applica ad **ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica**, fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un **Reato**);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'**interesse o a vantaggio dell'Ente**.
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - 1) **in posizione apicale** (ossia persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona fisica che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo); ovvero
 - 2) **Soggetto Subordinato** (ossia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale).

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

1.1.1 Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001

In base al disposto del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato.

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24; art. 25)

Malversazione di erogazioni pubbliche
Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Frode nelle pubbliche forniture
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Peculato
Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Abuso d'ufficio
Concussione
Corruzione per l'esercizio della funzione
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Circostanze aggravanti
Corruzione in atti giudiziari
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Istigazione alla corruzione
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Pene per il corruttore
Traffico di influenze illecite

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Alterazione di monete
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis 1)

Turbata libertà dell'industria o del commercio
Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Frodi contro le industrie nazionali
Frode nell'esercizio del commercio
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

Reati societari (art.25-ter)

False comunicazioni sociali
Fatti di lieve entità
False comunicazioni sociali delle società quotate
Impedito controllo
Formazione fittizia del capitale
Indebita restituzione dei conferimenti

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Omessa comunicazione dei conflitti di interessi
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Corruzione tra privati
Istigazione alla corruzione tra privati
Illecita influenza sull'assemblea
Aggiotaggio
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater)

Associazioni sovversive
Associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico
Assistenza agli associati
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Condotte con finalità di terrorismo
Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Atti di terrorismo nucleare
Cospirazione politica mediante accordo
Cospirazione politica mediante associazione
Banda armata: formazione e partecipazione
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
Danneggiamento delle installazioni a terra
Sanzioni
Pentimento operoso
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (art. 25- quater 1)

Delitti contro la personalità individuale, (art. 25- quinquies)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Prostituzione minorile
Pornografia minorile
Detenzione di materiale pornografico
Pornografia virtuale
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Tratta di persone
Acquisto e alienazione di schiavi
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Adescamento di minorenni
Traffico di organi prelevati da persona vivente

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies)

Abuso di informazioni privilegiate
Manipolazione di mercato

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)

Omicidio colposo
Lesione personali colpose

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

Ricettazione
Riciclaggio
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Autoriciclaggio

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25- novies)

Violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Documenti informatici
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso anche straniera
Scambio elettorale politico-mafioso
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Reati transnazionali (Legge n. 146/06)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Favoreggiamento personale
Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso anche straniera
Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Reati ambientali (art. 25-undecies)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Traffico illecito di rifiuti

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti

Inquinamento doloso provocato dalle navi

Inquinamento colposo provocato dalle navi

Inquinamento ambientale

Disastro ambientale

Delitti colposi contro l'ambiente

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Circostanze aggravanti

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Frodi in competizioni sportive

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Occultamento o distruzione di documenti contabili
Indebita compensazione
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso confini di terra e gli spazi doganali
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
Contrabbando nelle zone extra-doganali
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
Contrabbando nei depositi doganali
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
Contrabbando nell'espportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
Altri casi di contrabbando
Circostanze aggravanti del contrabbando

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Furto di beni culturali
Appropriazione indebita di beni culturali
Ricettazione di beni culturali
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
Importazione illecita di beni culturali
Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
Contraffazione di opere d'arte

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices)
Riciclaggio di beni culturali
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

1.1.2 Le fattispecie di reato ritenute rilevanti per l'azienda

Le fattispecie di reato rilevanti individuate hanno derivato specifiche Parti Speciali nel presente Modello. Nella Parte Speciale si procederà alla disamina dei reati che saranno oggetto del presente Modello quali:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione,
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori,
- i delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
- falsità in strumenti o segni di riconoscimento,
- reati transnazionali,
- delitti in criminalità organizzata,
- delitti contro l'industria e il commercio,

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- delitti in materia di violazione di diritti d'autore,
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria,
- reato di corruzione tra privati,
- reati tributari.

I reati individuati nella Parte speciale del Modello derivano dai risultati dell'attività di Risk Assessment condotta sull'Ente la quale ha evidenziato che per tipologie di reati differenti da quelli sopra considerati non si sono ravvisati elementi che permettono di individuare un rischio significativo della loro commissione. Nel corso dell'analisi è stato, inoltre, evidenziato - per quanto riguarda i reati societari (Art. 25 ter, escluso lettera "s" Corruzione tra privati) – che gli stessi attese le particolarità che caratterizzano dette figure criminose, non sono applicabili alla Branch.

1.1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione **pecuniaria**;
- b) le sanzioni **interdittive**;
- c) la **pubblicazione della sentenza di condanna**;
- d) la **confisca**¹.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento.

Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede².

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria

¹ Va osservato che il Giudice può disporre il sequestro preventivo dei beni di cui il Decreto consente la confisca. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il Pubblico Ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, può chiedere altresì il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

² In luogo della misura cautelare, il Giudice può nominare un Commissario Giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

Resta inteso che l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

a) La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore ad Euro 10.329,00 e non superiore ad Euro 1.549.370,00. In concreto la sanzione viene determinata, mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"), moltiplicando il numero delle quote determinato dal Giudice in base alla gravità del fatto ed alla responsabilità dell'ente, per il valore unitario della quota fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

b) Le sanzioni interdittive

Sotto il profilo sanzionatorio si osserva che per tutti gli illeciti commessi trova sempre applicazione a carico dell'Ente la sanzione amministrativa pecuniaria mentre le sanzioni interdittive sono previste solo in caso di reati di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti, dato il carattere maggiormente affittivo di tale sanzione.

Le sanzioni interdittive consistono:

1. nella **interdizione**, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività³;
2. nella **sospensione o revoca** delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. nel **divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione**⁴, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive temporanee hanno una durata **non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni**. Il tipo e la durata sono determinate dal Giudice sulla base della specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, valutando la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'Ente nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, e tenendo altresì conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

³ Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

⁴ Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

GElI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

L'interdizione definitiva dell'attività viene disposta, sempre che l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata, alle seguenti condizioni:

1. a discrezione del Giudice, se l'Ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** ed è **già stato condannato**, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività;
2. obbligatoriamente, anche quando sussistano condizioni ostative all'applicazione di una misura interdittiva, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene **stabilmente utilizzato** allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di Reati.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dello stesso Ente da parte di un **Commissario** per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente svolge un **pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità** la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
2. l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, **rilevanti ripercussioni sull'occupazione**.

Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

c) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

d) La confisca

La confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

1.2 Gli elementi che determinano l'esonero di responsabilità per l'Ente

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi costitutivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso:

I) da un **Soggetto Apicale**, se l'Ente prova che:

- a) l'Organismo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi** (di seguito, il Modello);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, l'Organismo di Vigilanza o OdV). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'Organismo dirigente;
- c) le persone hanno commesso il Reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

II) da un **Soggetto Subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello**.

CAPITOLO 2

IL MODELLO ADOTTATO DALLA BRANCH GEII

2.1 Introduzione

Il Decreto⁵ introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un Organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze⁶:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di

⁵ Art. 6, comma 1 del Decreto.

⁶ Art. 6, comma 2.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁷.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁸.

2.2 L'approccio Metodologico seguito per la redazione del Modello

La descrizione dell'approccio metodologico adottato dalla Branch è riportato nella documentazione relativa Risk Assessment effettuato e ai suoi successivi aggiornamenti.

2.3 Adozione del Modello da parte di GEII

Sebbene il legislatore abbia previsto per i destinatari del decreto la "facoltà" di adeguarsi alle disposizioni da esso introdotte, GEII (di seguito anche "branch"), ha ritenuto, in linea con la propria politica aziendale, adottare un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" al fine di assicurare sempre migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali.

GEII ritiene che l'adozione di tale Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore e valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di coloro che collaborano con GEII. Ciò al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui s'ispira GEII nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, GEII ha proceduto al monitoraggio ed all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle disposizioni previste dal Decreto e dalle Linee Guida formulate da Confindustria.

Il presente Manuale, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale "A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" e dalla Parte Speciale "B - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", Parte Speciale "C - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro", Parte Speciale "D - Delitti informatici e trattamento illecito di dati", Parte Speciale "E - Corruzione tra privati", Parte Speciale "F - Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio", Parte Speciale "G - Delitti di criminalità organizzata", Parte Speciale "H - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", Parte Speciale "I - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", Parte Speciale "L - Reati transnazionali",

⁷ Art. 6, comma 3.

⁸ Art. 6, comma 4.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale “M – Reati tributari”, è stato approvato dall’Organo Amministrativo di GEII con delibera dell’08 Settembre 2014, aggiornato in data 20 Ottobre 2017 e da ultimo in data XXXX.

2.3.1 **Struttura del Modello di GEII: parte generale, parti speciali e allegati.**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo istituito ai sensi del Decreto è suddiviso nelle seguenti parti:

1. **Parte Generale**, che contiene gli elementi costitutivi del Modello ed inoltre si occupa della definizione delle regole di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio. Essa si compone dei seguenti elementi:
 - All. A) - “**NORMATIVA**” – Consiste in un allegato completo della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa-penale delle società e delle Linee Guida delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative (Confindustria);
 - All. B) - “**CODICE ETICO: THE SPIRIT & THE LETTER**” - Il documento rappresenta la struttura etica della Branch ed enuclea i “doveri fondamentali” attraverso la quale la Branch enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari destinatari sia interni che esterni (allegato al Manuale);
 - All. C) - “**CODICE DI CONDOTTA EX D.LGS. 231/01**” – Con tale documento la Branch intende esplicitare specifiche norme di condotta in tema di prevenzione degli illeciti penali rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, nell’ambito dello svolgimento dell’attività aziendale allo scopo di prevenire efficacemente condotte illecite o infedeli che potrebbero riverberarsi negativamente sull’immagine della Branch (allegato al Manuale);
 - All. D) – “**SISTEMA DISCIPLINARE**” – è un apparato sanzionatorio espressamente previsto dal Decreto ed idoneo a dare forza alle disposizioni del Manuale in caso di loro violazione o disapplicazione;
 - All. E) - “**REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**” – In considerazione delle dimensioni aziendali, è stato nominato all’interno della Branch un Organo di Vigilanza in composizione collegiale (3 membri) per la vigilanza ed il controllo delle procedure aziendali. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di nomina, la durata del mandato, i requisiti professionali e personali, i poteri, gli obblighi, i compiti ecc;
 - “**MANUALE**” – è il presente documento riassuntivo dell’intero Modello contenente tutti gli elementi previsti dal Decreto.
2. **Parti Speciali** il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato potenzialmente rilevanti per GEII ai sensi del D. Lgs. 231/01.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Nell'eventualità in cui si renda necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato all'Organismo di Vigilanza di GEII il potere di integrare il presente Manuale in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Gli allegati sopra citati sono da considerare a tutti gli effetti parte integrante del presente Manuale.

2.3.2 Obiettivi perseguiti

GEII, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria, **adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo** previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Tale iniziativa, sebbene, come già ricordato, non imposta dalle prescrizioni del Decreto⁹, si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto di GEII, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello si pone come **obiettivo principale** quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili"), e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- rafforzare gli strumenti utilizzati dall'Ente per contrastare le violazioni alle procedure aziendali e per reagire alle commissioni di illeciti penali alle disposizioni adottate dalla Branch;
- determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di GEII di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dall'Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi grazie a un monitoraggio costante dell'attività aziendale.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le "attività sensibili" appunto;

⁹ Che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- la verifica ed il monitoraggio delle aree ed attività ritenute sensibili attraverso una specifica ed adeguata attività di auditing;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.3.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano: a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in GEII: a tutti i dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Branch da rapporti rientranti nelle tipologie di rapporti di collaborazione.

GEII comunica il presente Manuale attraverso le modalità che ritiene più idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti ai quali il Manuale si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Azienda.

GEII si dissocia e condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello.

2.3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è emanato dalla struttura che gestisce l'ente. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo di GEII, previa informazione dell'Organismo di Vigilanza.

È riconosciuta altresì all'Organo Amministrativo la facoltà di domandare all'OdV di verificare lo stato di aggiornamento del Modello.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

2.3.5 Rapporto tra Modello e Codice di Condotta ai sensi del D.Lgs. 231/01

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01, che è strumento di portata generale, enuncia i valori cui la Branch si ispira ed indica i comportamenti da porre in essere per conseguirli.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti e dirigenti ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Branch ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di GEII, quali ad esempio eventuali partner in *joint venture*, Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), "Partner" ecc. devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali che specifiche - previste nel Modello e nel Codice di Condotta.

In particolare, a mero titolo esemplificato ma non esclusivo, per quanto concerne il Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01:

- i Dipendenti, i Consulenti e i Partners non devono porre in essere comportamenti:
 - che integrano le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo.
- i Dipendenti, i Consulenti ed i Partners devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della policy aziendale per la distribuzione di omaggi e regali (sono ammessi solo omaggi di modico valore in occasione di particolari ricorrenze o festività);
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano GEII nei confronti della Pubblica Amministrazione devono avere ricevuto un apposito incarico da parte dell'Azienda;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati attraverso forma contrattuale scritta;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

CAPITOLO 3

GLI ELEMENTI COSTITUENTI IL MODELLO GEII

In base alle previsioni contenute nell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, condizione necessaria per beneficiare dell'applicazione della esimente dalla responsabilità amministrativa è che sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Di seguito si tratterà più diffusamente degli elementi peculiari del Modello adottato da GEII quali il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema di formazione ed informazione, ed il sistema disciplinare.

3.1 Codice Etico di GEII: “The Spirit & the Letter”

Il testo completo del Codice è disponibile in allegato al presente Manuale (All. B).

3.2 Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01

Il Codice di Condotta allegato al presente Manuale (All. C), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti all'interno della GEII i principi e le regole di condotta già esplicitati nel Codice Etico aziendale nonché quelli rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001. Tale Codice, pertanto, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Il Codice è stato approvato dal CdA in data 17 dicembre 2010 e costituisce documento ufficiale della Branch. Esso è rivolto a: dipendenti; consulenti; lavoratori a progetto; agenti; procuratori; terzi (di seguito complessivamente denominati i “Destinatari del Codice”) che per conto della Branch entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiano o esteri, anche soltanto occasionalmente, sia in Italia che all'estero (di seguito complessivamente denominati per semplicità la “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”).

Il Codice di Condotta, pur nella consapevolezza di non poter prevedere tutte le possibili violazioni che potrebbero verificarsi contro la sua volontà, si pone l'obiettivo di illustrare i comportamenti che rispecchiano i principi etici ed i valori cui si ispira GEII.

Tutte le operazioni e le attività svolte dalla Branch devono essere condotte nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti interni.

La Branch intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della GEII, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della Branch stessa, ma anche comportare

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Branch.

A tal fine, la Branch ha inteso adottare il Codice di condotta, volto ad introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Branch (o che agiscono per conto della Branch).

Il Codice di condotta, quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un'identità etica alla Branch, esplicitando i valori che la Branch vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti. In tal senso il Codice costituisce un ulteriore e concreto passo in avanti per la realizzazione di un processo di moralizzazione della logica del profitto verso cui questa Branch intende autenticamente indirizzarsi ed identificarsi.

3.3 L'organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo di GEII, ha nominato un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale attualmente così composto:

- Dott. Luigi Migliavacca (Presidente)
- Dott. Fabio Dionigi
- Avv. Massimo Surace

come soggetti meglio rispondenti ai requisiti richiesti dal Decreto, con l'incarico di assumere le funzioni di "Organismo di Vigilanza Collegiale" così come disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (All. "E").

I requisiti di autonomia ed indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") riporti nello svolgimento della sua funzione direttamente al massimo vertice gerarchico (Legale Rappresentante) attraverso l'istituzione di un canale di comunicazione diretto.

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, avrà lo specifico compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

I compiti, la composizione, le modalità di nomina e revoca dell'OdV sono dettagliatamente indicati nell'Allegato "E".

CAPITOLO 4

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “A”

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

A.1 Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

A.1.1 Pubblica Amministrazione

Ai fini del Decreto per **Pubblica Amministrazione** si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una “*funzione pubblica*” o un “*pubblico servizio*”.

Con tale espressione si intende fare riferimento a: qualsiasi amministrazione dello Stato italiano, a qualunque livello di sua articolazione (quale, il Governo, i Ministeri, i Corpi Militari, l’Autorità giudiziaria, etc.) o estero (Ministri del Petrolio, Pubbliche Amministrazioni locali); Enti governativi o società a partecipazione statale italiane o estere; organismi governativi comunitari e internazionali, ovvero altri soggetti comunque sottoposti al codice degli Appalti Pubblici. Questi soggetti, a cui devono aggiungersi per la normativa italiana i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, sono di seguito richiamati unitariamente con la sigla “PA” (Pubblica Amministrazione).

A.1.2 Funzione pubblica e pubblico ufficiale

L’art. 357 c.p. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Funzione pubblica è quindi l’attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, attinente le funzioni:

- **legislative** (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.),
- **amministrative** (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.) e
- **giudiziarie** (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Esempi di pubblico ufficiale in generale possono essere:

- dipendenti di una Università quando esercitano una potestà certificativa e/o autorizzativa;
- notai;
- militari della Guardia di Finanza;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- militari dell'arma dei Carabinieri;
- appartenenti alla Polizia di Stato;
- appartenenti al corpo dei Vigili Urbani;
- amministratori di enti pubblici economici;
- guardie giurate;
- etc.

A.1.3 Pubblico servizio e persona incaricata di pubblico servizio

L'art. 358 c.p. definisce "persona incaricata di un pubblico servizio" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

Per pubblico servizio si intendono:

- le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica;
- le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (ad esempio, Enti Ospedalieri, ATS, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, così dette "Oil Company" a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti di classe/certificazione, RINA, SACE, Consorzi Agrari ecc).

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi. Sulla base di tale nozione, si riportano a titolo di esempio:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.).

2. *soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:*

- Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.).

3. *soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:*

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si evidenziano i rapporti con Docenti universitari; Assistenti universitari che coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell'attività didattica; Primario ed aiuto-primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Ats e Ao; Nas; Ispettori sanitari; Ufficiali sanitari; Medici; Farmacisti;
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

A.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale "A", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico o con l'Unione Europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, L. 898/1986)

Salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. – chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Peculato (art. 314 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne l'appropria.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando dei propri poteri e della propria qualità, costringa o induca taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta.

Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, etc.) e che il reato può essere commesso unicamente da soggetti che rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceve denaro, altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere un determinato atto relativo all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Ad esempio, l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del soggetto attivo del reato.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio riceve denaro, altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere, ritardare o per avere omesso o ritardato, ovvero per compiere o avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Ad esempio, l'atto di corruzione potrebbe essere posto in essere al fine di indurre il pubblico ufficiale ad ignorare, in occasione di verifiche/ispezioni/controlli, o trasmissione di dati richiesti, eventuali non conformità dell'operato del soggetto attivo del reato. Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Tale aggravante si configura nel caso in cui gli atti di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico ufficio siano stati commessi nel corso di atti giudiziari al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei propri poteri e della propria qualità, induca indebitamente taluno a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta.

Si precisa che la nozione di utilità deve essere intesa in senso estensivo (es. assunzione di parenti, amici, etc.). Alla luce inoltre del c.2 dell'art. in oggetto, che punisce chi dà o promette denaro o altra utilità in conseguenza dell'indebita induzione, si deve considerare tale reato applicabile in ambito 231 non solo per gli enti incaricati di pubblico servizio, ma anche per tutti gli altri enti, nella misura in cui i rispettivi dipendenti/soggetti apicali possano promettere o dare denaro o altra utilità in conseguenza di un'indebita induzione, e questo possa apportare un vantaggio indebito all'ente medesimo.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La norma estende i reati di cui agli articoli 318 e 319, sopra esaminati, agli incaricati di un pubblico servizio ed alle persone incaricate di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. art. 322-bis c.p.)

La norma estende le fattispecie in tema di corruzione e concussione sopra a soggetti non necessariamente appartenenti all'ordinamento nazionale.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

A.3 Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Per definizioni, maggiori approfondimenti ed esempi specifici si rimanda alla Parte Generale del Modello.

Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che GEII intrattiene con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di autovalutazione condotta internamente. Nel corso dell’analisi sono state individuate inoltre aree rilevanti ai fini D.Lgs 231, la cui attività è affidata in outsourcing ed è regolata da contratti di “service”.

Di seguito si riporta l’area a rischio reato con una breve descrizione delle attività che la compongono.

AREA A RISCHIO: Inquiry To Order (ITO)

Attività sensibili:

- identificazione e valutazione delle opportunità;
- gestione delle negoziazioni;
- sviluppo delle quotazioni e formalizzazione dell’offerta;
- partecipazione a gare pubbliche;
- gestione del processo “Know Your Customer”;
- gestione della fase di “Hand-off”;
- selezione e gestione del personale commerciale;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- attività post-vendita;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

AREA A RISCHIO: Order To Remittance (OTR)

Attività sensibili:

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- gestione della fase di execution;
- gestione della consuntivazione del servizio;
- gestione del credito;
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- gestione della fase di “Hand-off”;
- attività post-vendita;
- reporting e monitoraggio.

AREA A RISCHIO: sourcing

Attività sensibili:

- gestione e selezione dei fornitori;
- acquisto e/o cessione di beni e servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- valutazione delle offerte dei fornitori anche in caso di gara a trattativa privata;
- gestione dei contratti e degli ordini di approvvigionamento;
- ricevimento delle merci e delle forniture dei servizi;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: finance & controlling

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- gestione della tesoreria;
- gestione della contabilità generale;
- gestione della contabilità clienti;
- gestione dei crediti;
- gestione della contabilità fornitori;
- gestione delle attività US GAAP to STAT;
- budgeting, reporting e monitoraggio;
- attività e adempimenti connessi alla fiscalità;
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione trasferite;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

AREA A RISCHIO: talent recruitment & employee management

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- selezione del personale;
- assunzione e inserimento del personale;
- valutazione del personale dipendente e compensation & benefit;
- attività di formazione del personale;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: HR Operation

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- gestione della compliance normativa in materia di lavoro;
- gestione anagrafica dipendenti;
- gestione payroll;
- gestione note spese e trasferte;
- elaborazione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: public affairs

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: legal

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: comunicazione interna ed esterna

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

AREA A RISCHIO: tax

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- attività e adempimenti connessi alla fiscalità;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni
- gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Legale Rappresentante o dall’Organo Amministrativo di GEII, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.5 Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale impone, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner:

1. la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espesso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle vigenti procedure aziendali, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari.

Ai fini di evitare i comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, per tutte le entità riconducibili alla Branch;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a GEII;
3. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti o verificati o approvati specificamente da almeno due soggetti appartenenti a GEII;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di GEII per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.6 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo A.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha nominato, per la gestione dei rischi di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nel singolo procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

CAPITOLO 5

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
D.Lgs. 231/2001**

PARTE SPECIALE “B”

**Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di
pagamento diversi dai contanti**

B.1 I Reati previsti dagli artt. 25 octies e 25-octies.1

Art. 25-octies

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Tale reato è previsto anche relativamente alle fattispecie contravvenzionali.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale reato è previsto anche relativamente alle fattispecie contravvenzionali.

GElI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale reato è previsto anche relativamente alle fattispecie contravvenzionali.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale reato è previsto anche relativamente alle fattispecie contravvenzionali.

Art. 25-octies.1

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

B.2 Considerazioni

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio).

L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 64 prevede l'abrogazione del Capo I del d.l. n. 143/1991 (convertito in l. n. 197/1991), ad eccezione degli artt. 5, commi 14 e 15, 10 e 13, che ha dato attuazione alla I direttiva antiriciclaggio (1991/308/CE), nonché l'integrale abrogazione del D. Lgs. n. 56/2004, che ha dato attuazione alla II direttiva antiriciclaggio (2001/97/CE).

L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, per una durata non superiore a due anni.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti individuati agli artt. 11, 12, 13 e 14 (banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, Pubblica Amministrazione, ecc.).

L'inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato dal decreto con la previsione di illeciti amministrativi e di reati penali cd. "reati-ostacolo", tendenti a impedire che la progressione criminosa giunga alla realizzazione delle condotte integranti ricettazione, riciclaggio o impiego di capitali illeciti.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione esistenti negli enti, tra cui l'OdV, a vigilare sull'osservanza della normativa anticiclaggio e a comunicare le violazioni della relativa disciplina di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

Con il D. Lgs. n. 184 del 29 novembre 2021 il legislatore ha introdotto nel D. lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 *“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”* ampliando così i reati presupposto previsti dalla normativa di riferimento.

Il D. lgs. 184/2021 ha inoltre previsto la responsabilità degli enti in relazione alla commissione di delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio previsti dal Codice Penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, ha modificato le sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione di delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e ha introdotto le sanzioni interdittive relativamente ai delitti di cui all'art. 25-octies.1.

Nelle ipotesi di condanna per i reati in oggetto, il Decreto ha stabilito l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, che a seconda dei casi consisteranno nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, ovvero nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B.3 Attività a rischio reato

Le attività aziendali rilevate a rischio di commissione reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai fini della prevenzione di tali reati sono rappresentate dalle attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra Branch e soggetti terzi:

- Gestione fornitori
- Gestione clienti
- Gestione pagamenti
- Gestione incassi e fatturazione

In tali ambiti, le attività maggiormente sensibili sono state individuate in:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali);

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verifiche sulla Tesoreria.

B.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

B.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo B.3 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha nominato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio;
- riferisce all’Organismo di Vigilanza sull’andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

-

B.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui agli

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

artt. 25-octies e 25-octies.1, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dagli articoli 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa;
- acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da reato;
- far acquistare o far circolare beni provenienti da illeciti;
- trasferire, impiegare o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite;
- effettuare attività che ostacolano l'identificazione di detti beni;
- effettuare pagamenti illeciti in tutte le operazioni commerciali in qualsiasi Paese, sia nei confronti dei governi che del settore privato;
- effettuare pagamenti tramite canali e intermediari non abilitati.

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per GEII, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- gestire in modo trasparente e univoco qualsiasi rapporto professionale instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze;
- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 6

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “C”

**Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro**

C.1 I Reati previsti dall'art.25 septies

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona. Nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verificasse un evento mortale.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale. Nel caso di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se:

- dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Come precedentemente affermato nel novero dei reati previsti dal D.Lgs 231/01 rientrano le fattispecie di lesioni personali colpose gravi e gravissime.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verificasse un incidente con prognosi superiore ai quaranta giorni.

C.2 Attività a rischio reato

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art.25-septies del D.Lgs. 231/01 sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche dell'attività produttiva. Tuttavia, come precisato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

controllo ex D.Lgs. 231/01, non è possibile individuare e limitare a priori alcun ambito di attività, dal momento che tale fattispecie di reati può, di fatto, riguardare la totalità delle aree aziendali.

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguardanti la Branch.

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.

A tal riguardo, come previsto dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 626/94 e dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), la Branch ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi soggetti esterni quali collaboratori, partner e consulenti esterni. Le evidenze raccolte nonché il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Da questa indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree/attività/mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza del dipendente della Branch. In particolare il Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente definisce i settori e/o i processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed elencati nei presenti Protocolli.

Le attività la cui effettuazione e quelle la cui inefficace attuazione / omissione potrebbero integrare una responsabilità della branch, nel caso si verifichi un evento di omicidio colposo o che cagioni lesioni gravi o gravissime, sono riportate con una breve descrizione del loro contenuto:

- valutazione dei rischi (Esecuzione ed aggiornamento della valutazione dei rischi, svolta ai fini della normativa vigente, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'impiego di consulenti esterni alla Branch esperti in dette tematiche; gestione delle attività di aggiornamento dei presidi).
- di controllo, definiti alla luce della valutazione dei rischi; gestione delle attività di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e della documentazione ad esso connessa nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presso i cantieri temporanei o mobili).
- nomina e definizione delle responsabilità (Affidamento di responsabilità "sensibili" in materia di salute e sicurezza sul lavoro con preventiva verifica dei requisiti e/o con formale designazione).
- infortuni e incidenti (Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni).
- prestazioni in materia SSL (Gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista per ogni categoria lavorativa, la registrazione ed il monitoraggio dei dati sulla sicurezza degli impianti e dei dati riguardanti le sostanze pericolose, la gestione delle attività di audit in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, la

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

gestione dei flussi informativi verso la Direzione aziendale per le tematiche inerenti la Salute e Sicurezza sul Lavoro).

- formazione (Gestione delle attività dirette a offrire un adeguato, in termini di tempo e temi trattati, programma di formazione, informazione ed addestramento a tutti i lavoratori subordinati ed in particolare per coloro che svolgono attività più a rischio quali, ad esempio, gli interventi di manutenzione; gestione delle attività dirette a fornire un adeguato livello di conoscenza al RSPP etc).
- affidamento di lavori a soggetti esterni (Gestione delle attività di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e presso i cantieri temporanei o mobili; inserimento di clausole contrattuali volte a garantire il rispetto degli standard e delle prestazioni in materia di Salute e Sicurezza sulla; gestione delle attività di selezione del coordinatore in fase esecutiva ex Titolo IV del D.Lgs. 81/08, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, e di verifica delle competenze tecniche dello stesso; nelle fasi di predisposizione, valutazione e aggiudicazione delle gare d'appalto, gestione delle attività di verifica inerente la presenza di oneri sulla sicurezza congrui rispetto alla complessità delle opere e non suscettibili di ribasso d'asta; gestione delle attività di verifica sugli oneri sostenuti per rendere operativi il documento di valutazione dei rischi ed i piani di sicurezza, affinché siano in grado di garantire il massimo livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e presso gli eventuali cantieri temporanei o mobili).
- Acquisti (Gestione e monitoraggio dei fornitori; acquisti di prodotti attrezzature, macchinari ed impianti provvisti dei necessari requisiti in termini di legge e normative applicabili).
- manutenzione (Gestione delle attività di manutenzione di luoghi di lavoro, attrezzature, automezzi, macchinari ed impianti utilizzati, al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati).
- rischi particolari (Gestione delle attività di verifica costante presso i luoghi di lavoro e presso gli eventuali cantieri temporanei o mobili sul rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti).
- emergenze (Gestione delle emergenze).
- istruzioni di lavoro (Gestione delle attività "predisposizione, attuazione ed aggiornamento di idonee istruzioni operative conformi alle norme applicabili; applicazione delle istruzioni operative).
- protezione collettiva ed individuale (Gestione delle attività di distribuzione, a tutti i lavoratori secondo le mansioni affidate, di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza degli stessi e di costante verifica sul loro corretto impiego e funzionalità).
- comunicazione e coinvolgimento del personale (Gestione delle non conformità; azioni correttive e preventive; tracciabilità dello svolgimento della riunione periodica ex Art. 35 D. Lgs. 81/08).

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- riesame (Conduzione e gestione del riesame sul sistema di gestione della sicurezza da parte della Direzione aziendale).

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le modalità previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I controlli posti in essere dalla Branch per prevenire/rilevare i reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, individuati per le attività sopra indicate, sono riconducibili anche ad alcune attività svolte in "service" da soggetti esterni alla stessa.

C.3 Considerazioni

Gli articoli 589 e 590 terzo comma c.p. richiamati dal Decreto sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali ed abbia commesso tali reati violando le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. E' gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

GElI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal Decreto, tutte punite a titolo di dolo, ovvero quando il soggetto compie dette azioni con la coscienza e volontà di compierle e non quindi per mera colpa.

In merito all'atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere inoltre persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell'agente, affinché ascrivibile all'Ente, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sul lavoro.

Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto relativo alla colpa generica);
- ai fini del Modello non esclude tutte le responsabilità in capo all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L'obbligo di prevenzione è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato qui richiamate coloro che, in ragione della loro mansione, hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

C.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

C.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo C.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito del procedimento da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell’ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nel singolo procedimento da espletare;
- riferisce all’Organismo di Vigilanza sull’andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Branch nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Branch deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività e in generale, delle proprie funzioni, i destinatari del Modello nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Branch, devono conoscere e rispettare:

- leggi e regolamenti in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
- il presente Modello;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa.

La Branch deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- delimitazione dei ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- descrizione delle linee di riporto.

Nello specifico, la Società, è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL a partire dal Datore di Lavoro fino al lavoratore.

Nell'ambito di tale struttura operano i soggetti di seguito indicati.

Datore di Lavoro (DL), individuato, con procura notarile, responsabile di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal D.Lgs.81/08 e succ. mod. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Dirigente Delegato, individuato, a seguito specifica procura rilasciata dal Datore di Lavoro.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), soggetto designato dal Datore di Lavoro con apposita lettera d'incarico a cui risponde secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs.81/08 e succ. mod.

Addetto al Primo Soccorso e addetto alla prevenzione incendi, soggetto, nominato dal Datore di Lavoro con apposita lettera di incarico ed incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Medico Competente, soggetto che collabora, secondo quanto previsto all'art.29 del D.Lgs.81/08 e succ. mod, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del DLgs 81/08 e succ. mod.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), soggetto designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della SSL.

Lavoratore, soggetto che svolge un'attività lavorativa nell'ambito della struttura organizzativa della Società e contribuisce, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, come previsto dal D.Lgs.81/08 e succ. mod, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della SSL, di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, anche attraverso:

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni produttive e organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- l'eliminazione/riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, privilegiando gli interventi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di The Spirit & The Letter, del Codice di condotta e di buone prassi;
- l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

Le misure relative alla SSL non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi, ivi inclusi in materia di SSL, devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

E' fatto espresso divieto di:

- modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

C.6 Principali presidi di controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, The Spirit & The Letter, Codice di Condotta, ecc.) i destinatari del Modello sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 septies, al

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

La Branch rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Delegato Del Datore di Lavoro, al RSPP, agli APS, agli API, agli RLS, devono essere formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche rilasciate da parte dei soggetti competenti e comunicate ai terzi interessati;
- deve essere nominato il Medico competente, il quale deve espressamente accettare l'incarico; devono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi all'attività produttiva;
- devono essere tempestivamente identificati e valutati dal Datore di Lavoro i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari. Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi deve essere tenuta in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un "Documento di Valutazione dei Rischi" (DvR) che contenga quanto prescritto all'Art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il DvR deve avere data certa ed essere approvato dal Delegato Del Datore Di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DvR deve essere custodito presso il sito di riferimento ed aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:
 - l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi aziendali e dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni disponibili, suddivise per: luogo di lavoro, gruppo di lavoro omogeneo (per mansioni), posto di lavoro e macro attività svolta;
 - l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto possibili oggettivi.
- il Delegato del Datore di Lavoro deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto, elaborando un unico documento per la valutazione dei rischi (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali o DUVRI), indicante le misure adottate per eliminare le interferenze ed i rischi sulle forniture. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, devono essere adottate adeguate misure, che prevedano:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione;
 - la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Datore di Lavoro, del Piano di emergenza, testato periodicamente;
- la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Datore di Lavoro. Il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento;
- l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione;
- l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio, ai sensi del DPR 37/98;
- devono essere organizzati e garantiti i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- per ciascun sito aziendale, deve essere tempestivamente predisposta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (S.C.I.A.) con riferimento alle attività disciplinate dalla normativa inerente la prevenzione incendi;
- deve essere predisposto ed aggiornato, a cura del Medico competente, per ciascun sito aziendale, un Piano Sanitario aziendale volto sia ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, sia a fornire una valutazione della situazione sanitaria esistente presso le sedi, sia a programmare l'effettuazione delle visite mediche. Tale Piano Sanitario aziendale dovrà essere monitorato e documentato mediante la redazione di una relazione elaborata annualmente dal Medico competente;
- gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del Ministero del Lavoro;
- devono essere predisposte apposite procedure interne volte a definire le modalità ed i termini per l'acquisizione e la trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni sul lavoro, ed assicurato il relativo rispetto;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato, un programma di informazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate, rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- al fine di favorire sia il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, sia di assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello, e degli interventi necessari al suo aggiornamento deve essere predisposto ed implementato un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda;
- deve essere redatto, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato un programma di formazione ed addestramento periodico al personale, con particolare riguardo ai lavoratori neoassunti e ai lavoratori per i quali è necessaria una particolare qualificazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. La formazione e l'addestramento devono essere differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- devono essere monitorati ed adeguatamente documentati il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutto il personale, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria;
- il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione deve essere verificato dal RLS anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante;
- l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione devono essere periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o aggiornate qualora ne sia riscontrata l'inefficacia e/o l'inadeguatezza, anche parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi. E' necessario predisporre un piano di esecuzione delle verifiche, che indichi anche le modalità di esecuzione delle stesse, nonché le modalità di segnalazione di eventuali difformità;
- il corretto utilizzo, da parte dei lavoratori, dei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite deve essere costantemente monitorato;
- il Delegato Del Datore di Lavoro e il RSPP con la partecipazione del Medico competente, devono programmare ed effettuare, con cadenza almeno annuale, apposite riunioni con i RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. Le riunioni devono essere adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all'OdV;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- è vietato richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- le attività lavorative devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- appositi documenti per il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l'utilizzo o il possibile contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati;
- deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Manutenzioni ordinarie programmate devono essere effettuate sugli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
- devono essere richiesti e valutati i costi per la salute e sicurezza sul lavoro in occasione dell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera). Tale voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, deve essere separato dal costo generale dello stesso e non può essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti o degli incarichi a lavoratori autonomi deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Le strutture organizzative preposte devono, nell'ambito delle attività di assegnazione di un appalto o di un incarico ad un lavoratore autonomo, verificare la documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale e che siano ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 26 del DLgs 81/08 e delle procedure interne di sicurezza. Qualora l'attività rientri fra quelle indicate nell'Allegato X del D.Lgs. 81/08 è necessario predisporre quanto previsto dal Titolo IV del Decreto medesimo;
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con particolare attenzione i requisiti previsti dalle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dal British Standard OHSAS 18001:2007;
- deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo interno idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di apposita documentazione e/o l'utilizzo di supporti informatici, delle verifiche svolte dalla Branch in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'effettuazione dell'attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato con riferimento all'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, deve essere

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

messa a disposizione dello stesso Organismo copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Branch;

- eventuali violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare delle prescrizioni contenute nelle regole aziendali (incluso il presente Modello) devono essere sanzionate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in accordo a quanto disciplinato nel Sistema Sanzionatorio e Disciplinare.

La Branch ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

CAPITOLO 7

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “D”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

D.1 I Reati previsti dall'art. 24 bis

Art. 491-bis del codice penale

(Documenti informatici¹⁰)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto accede agli archivi dove sono registrati i documenti informatici che danno luogo a rendicontazione o che potrebbero avere efficacia probatoria e ne altera il contenuto oppure li distrugge, nell'interesse o a vantaggio della società.

Art. 615-ter del codice penale

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi

¹⁰ L'articolo 491-bis del Codice Penale (come introdotto dalla L. 547/1993) contiene una previsione che estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico.

Al fine di comprendere il perimetro del reato di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, è necessario considerare la definizione di documento informatico. Al riguardo, la relazione al disegno di legge originario (AC 2807) specifica che: "[...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli', si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'".

Tale definizione era già stata accolta nel Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), che regola l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia all'interno della pubblica amministrazione che nei rapporti tra amministrazione e privati (in alcuni limitati casi, il Codice disciplina anche l'uso del documento informatico nei documenti tra privati).

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato si configura, ad esempio, quando, al fine di generare un interesse o un vantaggio per la società, un soggetto accede attraverso tecniche di hacking agli archivi del competitor dove hanno sede i documenti di progetto e li copia su proprie apparecchiature, oppure quando attraverso tecniche di intercettazione delle telecomunicazioni (ad esempio su PBX) un soggetto viene a conoscenza di segreti industriali.

Esempi di tipi di attacco utilizzabili per accesso abusivo ai sistemi sono:

- furto di laptop o altri strumenti mobili;
- phishing;
- sfruttamento punti di accesso remoto alla rete target;
- sfruttamento vulnerabilità dei sistemi target (errori nel codice, backdoors, ecc.);
- furto di identità (es. man in the middle);
- hacking di credenziali di accesso (tramite attacchi di forza bruta, social engineering, ecc.).

Il reato si configura inoltre quando un soggetto accede ai dati registrati nei sistemi gestionali e/o contabili della società utilizzando una modalità di accesso non controllata e ne manipola il contenuto portando un interesse o un vantaggio per la società. La modalità di accesso non controllata potrebbe essere realizzata ad esempio tramite:

- userID scaduta non cancellata;
- userID generiche;
- userID e pwd scoperte in vario modo;
- accesso fisico a PC altrui incustodito;
- uso di apparecchiature dimesse ma non distrutte;
- accesso alla consolle di amministrazione del sistema.

Art. 615-quater del codice penale

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Il reato si configura quando un soggetto, ad esempio nell'interesse della società a conoscere i codici di accesso ai sistemi di competitor per accedere a informazioni riservate oppure a conoscere i codici di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti allo scopo di controllare le attività svolte anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori, si procura codici di accesso tramite una delle tecniche disponibili, tra cui: esempio:

- phishing;
- forza bruta;
- social engineering.

Art. 615-quinquies del codice penale

(Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della società, fa in modo che l'infrastruttura tecnologica di un competitor (rete, server, pc) venga infettata da virus o worm che hanno come effetto quello di danneggiare dati e programmi informatici. Possibili modalità sono:

- invio email a cui sono allegati documenti affetti da virus;
- accesso alla rete target (tramite meccanismi di hacking) e sostituzione di file puliti con file affetti da virus.

Art. 617- quater del codice penale

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della società, utilizza apposite tecnologie hardware o software per intercettare una comunicazione tra più parti (ad esempio con la tecnica del "man in the middle" o altre disponibili nella letteratura delle tecniche di hacking) e poi:

- si sostituisce ad una delle parti in comunicazione per veicolare informazioni false o comunque alterate,
- fa cadere la comunicazione stessa, oppure utilizza tecniche per ottenere interruzione del servizio (Denial of Service).

Art. 617-quinquies del codice penale

(Detenzione, diffusione, e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.

Tale reato si configura con le stesse modalità del precedente salvo per il fatto che il soggetto si trova ad utilizzare apparecchiature, quindi hardware apposito, anziché utilizzare apparecchiature esistenti e appositi software.

Art. 635-bis del codice penale

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter del codice penale

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si configura quando un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della società per la quale siano ad esempio in corso procedimenti legali, accede ai sistemi dell'ente pubblico che conserva le prove informatiche tramite tecniche di hacking e procede alla loro alterazione o distruzione.

Art. 635-quater del codice penale

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Un soggetto, nell'interesse o a vantaggio della società, utilizza delle apparecchiature, dei software o delle metodologie per ottenere l'effetto cosiddetto di "Denial Of Service" ovvero rendere il target (server) dei competitor non funzionante per impedire loro di operare o per danneggiarne l'immagine oppure con lo scopo di distruggere informazioni sensibili.

Art. 635-quinquies del codice penale

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Tale reato si configura come il precedente con riferimento a sistemi informatici/telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies del codice penale

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Tale reato si configura ad esempio quando un soggetto produce documentazione falsa allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti imposti dalla legge ai soggetti certificatori nell'interesse o a vantaggio della Società.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (attuati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) (reti, sistemi informativi e servizi informatici), o ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

D.2 Attività a rischio reato

Sulla base delle analisi svolte su GEII, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01, sono state individuate come sensibili le seguenti nove macro aree, riconducibili alla classificazione prevista dalla norma internazionale ISO27001, che fornisce i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza informatica:

- Security Policy
- Organization of information security
- Asset management
- Human resources security
- Physical and environmental security
- Communications and operations management
- Access control
- Information systems acquisition, development, maintenance and dismissal
- Incident management

I controlli posti in essere dalla Società per prevenire/rilevare i reati informatici, individuati per le macro aree sopra indicate, sono riconducibili, prevalentemente, ad attività svolte in "service" dalle Società del gruppo.

D.3 Considerazioni

La Legge 48/2008¹¹, rubricata “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, integrando le disposizioni contenute nella Legge 547/1993¹², completa l’impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione della Convenzione Cybercrime¹³, prevedendo “*una nuova ipotesi di responsabilità della persona giuridica per la commissione dei reati informatici*”¹⁴.

In particolare, l’articolo 7 della Legge 48/2008 ha allargato il novero dei “reati-presupposto” previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”), estendendo, attraverso l’introduzione dell’articolo 24-bis, la responsabilità amministrativa degli enti anche ai “delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

La Legge 133/2019, rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*” ha integrato l’articolo 24-bis, con lo scopo di “*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica*”¹⁵.

L’articolo 24-bis del Decreto è stato ulteriormente modificato dall’art. 19 della Legge 238/2021, rubricata “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019-2020*”, la quale nello specifico ha modificato gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies.

In termini di individuazione delle aree/attività che, in una società, possono risultare esposte al rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 615-quater, 615-quinquies, 491-bis, 640-quinquies c.p., si segnala che - ai fini dell’eventuale rilevanza a titolo di responsabilità amministrativa dell’ente - la principale area/attività sensibile è rappresentata dalla gestione del sistema informatico e telematico, che comprende, a mero titolo esemplificativo, la sicurezza informatica (con riferimento all’accesso, ai profili di autenticazione dell’utente, alle attività di inventariazione degli asset fisici e logici, alla gestione degli incidenti, ai documenti elettronici aventi

¹¹ Legge 18 marzo 2008, n. 48, (pubblicata nella G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79).

¹² Legge 23 dicembre 1993, n. 547, (pubblicata nella G.U. n. 305 del 30 dicembre 1993), rubricata “*Modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*”.

¹³ Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001.

¹⁴ L. Luparia, *Sistema penale e criminalità informatica*, Giuffrè, Milano, 2009, 4.

¹⁵ D.L. 21 settembre 2019, n. 105, articolo 1, comma 1.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

efficacia probatoria, alla gestione e alla protezione dei software, dei contenuti, delle reti e delle comunicazioni, etc.) e la gestione e protezione delle postazioni di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, preme infine rilevare che la prevenzione dei reati in esame genera un impatto diretto su numerose aree/attività aziendali, all'interno delle quali potrebbero attivarsi le condizioni di contesto per la commissione di un delitto informatico, come conseguenza di comportamenti illeciti di soggetti apicali e/o sottoposti che utilizzano gli strumenti e le tecnologie informatiche aziendali per lo svolgimento delle proprie attività lavorative.

D.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito "Esponenti Aziendali") della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

D.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo D.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

D.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio reato informatico e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Informatici è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione dei crimini informatici è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative e in particolare almeno attraverso l'applicazione dei seguenti controlli di carattere generale:

- previsione nel Codice di condotta di specifiche indicazioni volte a impedire la commissione dei reati informatici sia all'interno della Società, che tramite apparecchiature non soggette al controllo della stessa;
- previsione di un idoneo sistema di sanzioni disciplinari (o vincoli contrattuali nel caso di terze parti) a carico dei dipendenti (o altri destinatari del Modello) che violino in maniera intenzionale i sistemi di controllo o le indicazioni comportamentali fornite;
- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di reati informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture della Società ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice di Condotta, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

dipendenti e i procuratori di GEII nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio, tra i quali, ad esempio:

- **esistenza di una normativa/procedura aziendale relativa a:**
 - a) **gestione degli accessi che tra l'altro individua le seguenti fasi:**
 - attribuzione accessi;
 - assegnazione dei codici identificativi personali (richieste di abilitazione/modifica delle utenze);
 - disattivazione dei codici utente associati al personale che ha perso il diritto di accesso a tutti i sistemi informatici o che non accede più ai vari sistemi;
 - attività di controllo volta a verificare, prima della creazione di un'utenza, che la stessa non sia già stata precedentemente assegnata/disabilitata/rimossa e che uno stesso codice identificativo personale non venga assegnato, neppure in tempi diversi, a persone diverse;
 - validazione periodica delle liste delle persone abilitate ad accedere ai locali tecnici/Data Center;
 - gestione delle attività di raccolta, archiviazione e analisi dei log;
 - modalità di utilizzo e di salvaguardia del PC intese come misure che l'utente deve adottare per garantire un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite;
 - b) **installazione di software sui sistemi operativi;**
 - c) **dismissione dei supporti di memorizzazione su cui sono registrate informazioni aziendali;**
 - gestione delle richieste di implementazione dei programmi SW, della fase di rilascio in produzione delle nuove versioni e la gestione delle nuove versioni e/o aggiornamenti del software di sistema;
 - inventario delle risorse hardware e software.
- **attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare che le attività di utilizzo delle risorse da parte dei processi e degli utenti e di accesso alla rete si esplicino attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;**
- **attuazione di specifici audit di monitoraggio volti a verificare il corretto utilizzo della strumentazione informatica da parte degli utenti;**
- **presenza di sistemi di protezione antivirus e antispam;**
- **esistenza di una serie di procedure, in materia di "privacy" e di "security", che disciplinano gli aspetti legati al corretto utilizzo delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni;**
- **attuazione di progetti specifici di formazione e sensibilizzazione degli utenti, finalizzati a diffondere all'interno della Società le politiche, gli obiettivi e i piani previsti in materia di sicurezza informatica e a soddisfare i requisiti previsti in materia di privacy e segretezza delle informazioni;**
- **consegna a ciascun dipendente della Società, contestualmente all'assegnazione del pc e/o dell'indirizzo di posta internet di norme per l'utilizzo dei Personal Computer aziendali e sull'utilizzo della posta internet e in generale di documenti normativi, tecnici e di indirizzo**

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico;
- presenza di uno specifico processo di gestione delle patch al fine di prevenire le vulnerabilità degli strumenti elettronici e di correggerne i difetti;
 - attuazione del progetto di definizione dei piani per la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati che si sviluppa, secondo un approccio globale, attraverso le seguenti fasi: classificazione dei dati, analisi dei rischi, definizione delle politiche di sicurezza e definizione dei progetti di miglioramento;
 - individuazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi;
 - predisposizione e svolgimento di specifiche attività di inventario delle risorse hardware e software tramite l'utilizzo di uno specifico sistema informatico e/o strumenti per il censimento e la gestione degli stessi. Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni), attraverso, l'adozione di sistemi antincendio, antiallagamento, di condizionamento, gruppi di continuità UPS e di regolamentazione degli accessi;
 - adozione di un sistema di log management centralizzato per la tracciabilità delle operazioni di login, logout e login failure;
 - protezione delle informazioni pubblicate in rete su sistemi accessibili al pubblico attraverso una serie di provvedimenti volti a garantire che:
 - l'informazione inserita e elaborata dal sistema pubblico sia processata completamente e in modo tempestivo;
 - le informazioni sensibili siano protette durante i processi di raccolta e di conservazione;
 - l'accesso al sistema pubblico non consenta ingressi fortuiti alle reti con cui è connesso.

CAPITOLO 8

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “E”

Corruzione tra privati

E.1 I reati di cui all'art.25-ter, comma 1, lettera s-bis del D.Lgs. n.231/2001

Corruzione tra privati (Art. 2635 del codice civile)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Il reato si configura attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità (per sé o per altri) ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori al fine che essi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società (il reato ha natura sussidiaria).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre, promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di alta utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Si procede a querela della persona offesa.

Pene Accessorie (art. 2635-ter c.c.)

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

E.2 Attività a rischio reato

Sulla base delle attività di analisi condotte nell'ambito delle varie funzioni di GEII, in riferimento al Reato di Corruzione tra privati richiamato dall'art. 25 – ter, comma I, lettera s-bis, sono state individuate le aree aziendali a rischio e le attività da ritenersi maggiormente “sensibili”. Nel corso dell'analisi sono state individuate inoltre aree rilevanti ai fini D.Lgs 231, la cui attività è affidata in outsourcing ed è regolata da contratti di “service”.

Di seguito si riportano le aree a rischio reato con una breve descrizione delle attività che le compongono. Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello stesso, di tipo dinamico.

AREA A RISCHIO: Inquiry To Order (ITO)

Attività sensibili:

- identificazione e valutazione delle opportunità;
- gestione delle negoziazioni;
- sviluppo delle quotazioni e formalizzazione dell'offerta;
- partecipazione a gare pubbliche;
- gestione del processo “Know Your Customer”;
- gestione della fase di “Hand-off”;
- selezione e gestione del personale commerciale;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- attività post-vendita;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

AREA A RISCHIO: Order To Remittance (OTR)

Attività sensibili:

- gestione della fase di execution;
- consuntivazione del servizio;
- gestione del credito;
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- delle attività post-vendita;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- gestione della fase di “Hand-off”;
- reporting e monitoraggio.

AREA A RISCHIO: sourcing

Attività sensibili:

- gestione e selezione dei fornitori;
- acquisto e/o cessione di beni e servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- valutazione delle offerte dei fornitori anche in caso di gara a trattativa privata;
- gestione dei contratti e degli ordini di approvvigionamento;
- ricevimento delle merci e delle forniture dei servizi;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: finance & controlling

Attività sensibili:

- gestione della tesoreria;
- gestione della contabilità generale;
- gestione della contabilità clienti;
- gestione dei crediti;
- gestione della contabilità fornitori;
- gestione delle attività US GAAP to STAT;
- gestione delle attività di budgeting, reporting e monitoraggio;
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

AREA A RISCHIO: talent recruitment & employee management

Attività sensibili:

- selezione del personale;
- assunzione e inserimento del personale;
- valutazione del personale dipendente e compensation & benefit;
- attività di formazione del personale;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: HR Operation

Attività sensibili:

- gestione anagrafica dipendenti;
- gestione payroll;
- gestione note spese e trasferte;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

GEI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

AREA A RISCHIO: public affairs

Attività sensibili:

- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: legal

Attività sensibili:

- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: comunicazione interna ed esterna

Attività sensibili:

- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: tax

Attività sensibili:

- gestione dei contenzioni giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

E.3 Considerazioni

L'articolo 1, comma 77, Legge n. 190/2012, ha modificato il contenuto dell'articolo 25-ter ("Reati societari"), al fine di recepire l'inserimento - *sub* lettera *s-bis* - della nuova fattispecie di reato presupposto di cui all'articolo 2635, codice civile (corruzione tra privati). L'inserimento, nel nostro ordinamento, del reato di corruzione tra privati rappresenta una delle principali modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012.

Con l'introduzione di tale fattispecie di reato, il legislatore italiano ha, infatti, parificato gli accordi illeciti tra privati a quelli già sanzionati nel nostro ordinamento tra il privato e il pubblico ufficiale.

In particolare, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, l'unica fattispecie rilevante è quella sancita dal comma 3 dell'articolo 2635, codice civile (la c.d. corruzione attiva), secondo cui "*chi da' o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo (i.e. amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e*

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

liquidatori) e nel secondo comma (i.e. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma) è punito con le pene ivi previste”.

Da ciò consegue che l'unica condotta rilevante e punibile ex D.Lgs. n. 231/2001 è quella del soggetto corruttore, che può essere “chiunque” (soggetto apicale o sottoposto di una persona giuridica) attivamente corrompa uno o più dei soggetti espressamente richiamati nei commi 1 e 3 dell'articolo 2635, codice civile, a loro volta, soggetti apicali o sottoposti appartenenti ad un ente giuridico.

La condotta sanzionata in capo ai soggetti corrotti (ai sensi dei primi due commi dell'articolo 2635, codice civile) consiste nel compimento od omissione di atti pregiudizievoli per la società cui appartengono a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità. Tale condotta deve (necessariamente) comportare un nocumento alla società cui appartiene il soggetto corrotto e un interesse o vantaggio alla società cui appartiene il soggetto corruttore.

In termini di individuazione delle aree/attività che, in una società, possono risultare esposti al rischio del reato di Corruzione tra privati tutti quei processi in cui i soggetti di GEII Branch (apicali e/o sottoposti) hanno un contatto ovvero un rapporto con altri soggetti esterni, appartenenti ad un ente privato, con cui la stessa GEII Branch intrattiene o intende intrattenere rapporti di natura commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il processo di vendita di beni ovvero di prestazione di servizi).

Inoltre, dovrebbero essere considerati tutti quei processi in cui i soggetti di GEII Branch (apicali e/o sottoposti) potrebbero crearsi la provvista, ovvero il mezzo, tramite cui corrompere un soggetto appartenente ad un altro ente privato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il processo degli acquisti di beni e servizi ovvero il processo della selezione del personale).

E.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

E.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo E.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nel singolo procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

E.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio corruzione tra privati e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione del Reato di corruzione tra privati è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter, comma 1, lettera s bis. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione del reato di Corruzione tra privati è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- è vietato offrire, promettere o dare elargizioni in denaro o altra utilità ad alcuno, nonché richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro o altra utilità da alcuno;
- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato definita nell'art. 2635 c.c. cui fa riferimento l'art. 25 – ter, comma I, lettera s-bis del D.Lgs. 231/01;
- è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione, ecc.) in favore di soggetti privati terzi che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- è obbligatorio il rispetto della policy aziendale per la distribuzione di omaggi e regali (sono ammessi solo omaggi di modico valore in occasione di particolari ricorrenze o festività);
- è vietato mettere in atto o favorire operazioni in conflitto di interesse dell'Azienda, nonché attività in grado di interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse dell'azienda nel rispetto dello S&L e delle normative applicabili;
- è vietato effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice di Condotta, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti e i procuratori di GEII nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato di Corruzione tra privati, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni area a rischio deputato al monitoraggio del rispetto dei principi, dei regolamenti, delle policy e delle procedure;
- corretta politica delle password, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze;

- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 9

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “F”

Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l’industria e il commercio

F.1 I reati di cui all'art.25 bis e 25 bis.1 del D.Lgs. n.231/2001

L'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i **"Delitti contro l'industria ed il commercio"**).

- "Turbata libertà dell'industria o del commercio" - art. 513 c.p.;
- "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" - art. 513-bis c.p.;
- "Frodi contro le industrie nazionali" - art. 514 c.p.;
- "Frode nell'esercizio del commercio" - art. 515 c.p.;
- "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" - art. 516 c.p.;
- "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci" - art. 517 c.p.;
- "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" - art. 517-ter c.p.;
- "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" - art. 517-quater c.p.

Ratione materiae, le fattispecie di reato di cui alla lettera f-bis dell'articolo 25-bis del Decreto (**"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"**), anch'essi introdotti dall'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e di seguito elencati, saranno trattati nella presente Sezione Parte Speciale:

- "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" - art. 473 c.p.;
- "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" - art. 474 c.p.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, GEII ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale:

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 del c. p.)

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fossero contraffatti (i.e. riprodotti abusivamente o imitati) o alterati (i.e. modificazione un segno di terzi anche attraverso l'imitazione fraudolenta) marchi e segni distintivi di prodotti industriali in titolarità di terzi, ovvero fossero utilizzati marchi o segni distintivi falsificati di prodotti industriali. Questa attività si potrebbe realizzare mediante l'apposizione dei segni distintivi contraffatti o alterati su prodotti industriali successivamente commercializzati.

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui fossero contraffatti (i.e. riprodotti abusivamente o imitati) o alterati (i.e. modificazione di una privativa di terzi anche attraverso l'imitazione fraudolenta) brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli di utilità e registrazioni per disegni e modelli, ovvero fossero utilizzati tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Questa attività si potrebbe anche realizzare mediante l'utilizzo di invenzioni coperte da privative industriali in titolarità di terzi, senza che il soggetto agente ne abbia diritto.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 del c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”.

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui il soggetto agente - anche senza avere concorso alla contraffazione/alterazione del segno ed al fine di trarne profitto - introducesse nel territorio dello Stato, ovvero detenesse per la vendita, ponesse in vendita (anche all'ingrosso) o mettesse in circolazione prodotti industriali riportanti marchi o altri segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 del codice penale)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Il reato si potrebbe configurare laddove il soggetto agente - al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente - danneggiasse, trasformasse o mutasse la destinazione di beni ovvero si avvalsesse di mezzi fraudolenti nell'esercizio della propria attività.

In particolare, allo scopo sopra descritto, commettesse atti di vandalismo o sabotasse i beni di un concorrente ovvero ponesse in essere atti di concorrenza sleale (tra cui si segnalano l'utilizzo di marchi altrui, la diffusione di notizie false, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente, ovvero l'utilizzo di altri mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare il concorrente).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis del codice penale)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”.

Il reato si potrebbe configurare, nell'esercizio di un'attività commerciale, qualora venissero compiute azioni di violenza o minaccia nei confronti dei concorrenti (o di soggetti terzi loro riconducibili).

Una fattispecie frequentemente invocata dalla giurisprudenza (quale atto di imposizione esterna) attiene a casi di fraudolenta aggiudicazione di una gara d'appalto attraverso la formazione di accordi di tipo collusivo realizzati attraverso la fraudolenta predisposizione delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse (c.d. sistema dei passi) realizzato attraverso l'intimidazione delle imprese coinvolte.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 del codice penale)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

GElI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Il reato si potrebbe configurare ponendo in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 del codice penale)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”.

Il reato si potrebbe configurare consegnando ad un acquirente di un bene, una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita. In particolare, la differenza può essere aliud pro alio oppure legata all'origine, provenienza, qualità o quantità del bene.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 del codice penale)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”.

Il reato si potrebbe configurare nel caso di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o di prodotti industriali contraddistinti da nomi, marchi o altri segni distintivi che possano ingannare il consumatore di media diligenza in relazione all'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Occorre precisare che in questa fattispecie, a differenza di altre (es. 474 c.p.), non è necessario che i segni siano contraffatti o alterati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 - ter del codice penale)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato si potrebbe configurare nel caso di Fabbricazione, utilizzo industriale, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e/o messa in circolazione di oggetti o beni realizzati in violazione dei diritti conferiti al titolare o usurpando marchi, segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni o modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e/o nuove varietà vegetali (che attraverso la registrazione o la brevettazione assumono la qualifica di titoli di proprietà industriale).

F.2 Attività a rischio reato

Sulla base delle attività di analisi condotte nell’ambito delle varie funzioni di GEII, in riferimento al Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l’industria e il commercio richiamati dagli artt. 25 bis e 25 bis.1, sono state individuate le aree aziendali a rischio e le attività da ritenersi maggiormente “sensibili”.

Di seguito si riportano le aree a rischio reato con una breve descrizione delle attività che le compongono. Si tratta di un elenco di sintesi, in continuo divenire proprio per le caratteristiche insite nel Modello stesso, di tipo dinamico.

AREA A RISCHIO: Inquiry To Order (ITO)

Attività sensibili:

- gestione delle negoziazioni;
- sviluppo della quotazione e formalizzazione dell’offerta;
- attività post-vendita;
- gestione della comunicazione esterna (incluse attività promozionali e pubblicitarie).

AREA A RISCHIO: Order To Remittance (OTR)

Attività sensibili:

- gestione della fase di execution;
- attività post-vendita.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

AREA A RISCHIO: sourcing

Attività sensibili:

- acquisto e/o cessione di beni e servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- valutazione delle offerte dei fornitori (anche in caso di gara a trattativa privata);
- ricevimento delle merci e delle forniture dei servizi.

AREA A RISCHIO: comunicazione interna ed esterna

Attività sensibili:

- gestione della comunicazione interna ed esterna che preveda l'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
- gestione della rete internet/intranet aziendale.

F.3 Considerazioni

L'articolo 15 della Legge 99/2009, ha allargato il novero dei "reati-presupposto" previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ipotizzando la responsabilità amministrativa degli enti anche con riferimento ai delitti di "*contraffazione di marchi, disegni o modelli e brevetti*" nonché ai "*delitti contro l'industria e il commercio*".

In termini di individuazione delle aree/attività che, in una società, possono risultare esposte al rischio di commissione dei delitti di contraffazione di cui agli articoli 473 e 474 c.p., ai fini dell'eventuale rilevanza a titolo di responsabilità amministrativa dell'ente, le aree/attività sensibili sono principalmente individuabili nella fase di acquisto delle materie prime e dei semilavorati, nella fase di produzione (fase di ricerca e sviluppo, fase di personalizzazione dei prodotti, fasi di lavorazioni intermedie), nella fase di commercializzazione dei beni prodotti, nonché nell'attività sensibile di gestione della supply chain.

Quanto, invece, ai delitti di contraffazione di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, c.p., si segnala che - ai fini dell'eventuale rilevanza a titolo di responsabilità amministrativa dell'ente - gli stessi possono essere riconducibili sia ad una volontarietà del management ad approcciarsi in modo criminoso all'attività di impresa (come nel caso di turbata libertà dell'industria o del commercio, ovvero di illecita concorrenza con minaccia o violenza), che a condotte criminose in cui rischia di incorrere anche un'impresa virtuosa e dedita alla legalità che però agisce con leggerezza nello svolgimento del proprio core business (come ad esempio nel caso di frode in commercio). Soprattutto con riferimento alla seconda delle ipotesi descritte emerge come i delitti considerati vadano ad incidere sulla governance, così come sulle modalità con cui l'impresa viene amministrata; proprio in tal senso, il Modello di organizzazione può avere un'importante efficacia preventiva.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Con riferimento ai reati sopra menzionati, le aziende particolarmente a rischio sono principalmente quelle che operano in settori con forte ricorso ai diritti di proprietà industriale ed all'innovazione tecnologica.

F.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito "Esponenti Aziendali") della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

F.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo F.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;

3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

F.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati di Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui agli artt. 25 bis e 25 bis.1, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di concorrenti di GEII;
- consegnare all'acquirente un prodotto/servizio diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato;
- mettere in vendita o comunque in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice di Condotta, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti e i procuratori di GEII nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni area a rischio deputato al monitoraggio del rispetto dei principi, dei regolamenti, delle policy e delle procedure;
- corretta politica delle password, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico;
- esecuzione con massima diligenza e accuratezza tutte le necessarie ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare e/o mettere in commercio, al fine di verificare la sussistenza di eventuali diritti di privativa di terzi;
- ottenimento dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
 - a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
 - c) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne GEII da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
- verifica della conformità della del servizio erogato al cliente rispetto a quanto concordato con lo stesso;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze;
- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 10

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “G”

Delitti di criminalità organizzata

G.1 I reati di cui all'art. 24 ter del D.Lgs. n.231/2001

L'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Delitti di Criminalità Organizzata"):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, GEII ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene ripotato il

testo integrale.

Associazione per delinquere (Art. 416 del c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n.91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Il reato si potrebbe configurare attraverso l'associazione di tre o più persone diretta a realizzare un programma criminoso consistente nella commissione di uno o più dei seguenti delitti:

(i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, c.p.);

(ii) tratta di persone, (art. 601, c.p.);

(iii) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, c.p.);

(iv) violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (art. 12, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 286/1998).

Sub art. 600 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del titolare di un diritto di proprietà, ovvero la riduce o la mantiene in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che comunque ne comportano lo sfruttamento. Si precisa, nell'art. 600, 2° comma, c.p., che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sub art. 601 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione commette tratta di persone che si trovano in uno stato di soggezione continuativa e sono costrette alle prestazioni descritte sub. art. 600, c.p., ovvero, al fine di commettere i delitti riduzione o mantenimento di persona in stato di schiavitù o servitù, le induce, mediante inganno, o le costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di esse ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Sub art. 602 c.p. la condotta si configura laddove l'associazione acquista, o aliena o cede una persona che si trova in uno stato di schiavitù o di servitù.

Sub art. 12, comma 3-bis, D.Lgs. 286/1998 la condotta si configura laddove l'associazione viola norme in materia di immigrazione integrando le seguenti ipotesi: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis del c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Il reato si potrebbe configurare se si entrasse a far parte di un associazione di tipo mafioso (o se si fosse già associati) e ci si avvallesse della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (a titolo di esempio reati contro la P.A.) o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti quali, a titolo esemplificativo:

a) che la Società venga avvantaggiata rispetto alle altre concorrenti mediante induzione/intimidazione dei titolari di un potere di spesa che impegni l'Ente (pubblico ma anche privato ove il titolare del predetto potere sia un PU o IPS)

b) quello di indurre i titolari del potere di concedere autorizzazioni ad avvantaggiare la posizione della Società;

Il reato potrebbe essere commesso mediante, a titolo di esempio:

a) finanziamento di tali associazioni criminali tramite l'erogazione di denaro contante non tracciabile;

b) registrazioni contabili non veritiere al fine di occultare operazioni volte a finanziare di tali associazioni per delinquere;

c) l'instaurazione di rapporti di favoritismo con fornitori, già facenti parte di associazioni di criminalità organizzata per ottenere autorizzazioni non dovute;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

d) l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, il soggetto agente, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio agevolando la commissione dei delitti scopo dell'associazione.

G.2 Attività a rischio reato

I Delitti di Criminalità Organizzata possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

G.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito "Esponenti Aziendali") della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

G.4 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo F.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

G.5 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dall'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- utilizzare, anche occasionalmente, GEII o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più dei Delitti di Criminalità Organizzata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per GEII, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale;
- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 11

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “H”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

H.1 I reati di cui all'art.25 novies del D.Lgs. n.231/2001

L'articolo 24-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99, richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"):

- articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, per brevità, la "Legge sul diritto d'Autore" o "LdA");
- articolo 171-bis, LdA;
- articolo 171-ter, LdA;
- articolo 171-septies, LdA;
- articolo 171-octies, LdA.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, GEII ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato di cui viene riportato il testo integrale:

Articolo 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, LdA

"Salvo quanto previsto dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

(omissis)

3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

Diffusione al pubblico attraverso reti telematiche (es. internet / intranet) di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere letterario o scientifico inerenti studi sui cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) da parte dei responsabili dell'area IT di loro iniziativa o su richiesta del vertice aziendale o delle funzioni marketing e comunicazione della società, senza averne avuto la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento sull'opera protetta.

Diffusione al pubblico di opere dell'ingegno o parti di esse coperte da diritto d'autore (ad esempio: software, musiche, filmati, testi di carattere letterario o scientifico inerenti studi sui cambiamenti climatici o su fonti rinnovabili o su scoperte nel campo della ricerca estrattiva, etc.) , con violazione del diritto morale d'autore (i.e. : usurpando la paternità dell'opera, deformandola, selezionandone alcune parti ovvero modificandola) in maniera tale da arrecare una offesa all'onore ed alla reputazione dell'autore. Tipico esempio di questa condotta potrebbe essere ravvisato nella deformazione di opere musicali o audiovisive a fini di promozione pubblicitaria nell'interesse

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

dell'ente, oppure nella mutilazione di ricerche scientifiche al fine di supportare scelte strategiche della società.

Articolo 171-bis, Lda

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”.

La società potrebbe acquistare una singola licenza per un programma per elaboratore (software) e provvedere alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno. Allo stesso fine, la società potrebbe eludere i dispositivi di protezione (es codici di accesso) di determinati programmi al fine di consentirne l'installazione su un numero di elaboratori (utenti) maggiore rispetto a quelli oggetto della licenza d'uso.

La società potrebbe duplicare le banche dati (on line o su cd rom) od il loro contenuto al fine di limitare il numero di licenze (anche in termini di utilizzatori della banca dati).

Articolo 171-ter, Lda

“E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.492 chiunque a fini di lucro:

(a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

(b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

(d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

(e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

(f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

(f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di render possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

(h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

(a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta opere o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

(a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

(b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività di cui al comma 1.

3. la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. la condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

(a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del c.p.;

(b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 del c.p.;

(c) la sospensione per un periodo di un anno dalla concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La società potrebbe, a fine di lucro (i.e per il perseguimento di un vantaggio economico dell'ente) e per uso non personale, porre in essere una delle condotte richiamate dall'articolo quali fattispecie di violazione dei diritti tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore.

H.2 Attività a rischio reato

Sulla base delle attività di analisi condotte nell'ambito delle varie funzioni di GEII, in riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dagli artt. 25 bis e 25 bis.1, sono state individuate le aree aziendali a rischio e le attività da ritenersi maggiormente “sensibili”.

Di seguito si riportano le aree a rischio reato con una breve descrizione delle attività che le compongono.

AREA A RISCHIO: comunicazione interna ed esterna

Attività sensibili:

- gestione della comunicazione interna ed esterna che preveda l'utilizzo di materiale protetto da diritto d'autore;
- gestione della rete internet/intranet aziendale.

AREA A RISCHIO: talent recruitment & employee management

Attività sensibili:

- formazione del personale.

AREA A RISCHIO: sourcing

Attività sensibili:

- acquisto e/o cessione di beni e servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- valutazione delle offerte dei fornitori anche in caso di gara a trattativa privata;
- ricevimento delle merci e delle forniture dei servizi.

H.3 Considerazioni

L'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 99/2009, ha allargato il novero dei “reati-presupposto” previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ipotizzando la responsabilità amministrativa degli enti anche con riferimento ai delitti di “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, come previsti e sanzionati dalla Legge sul Diritto d'Autore

In termini di individuazione delle aree/attività che, in una società, possono risultare esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli articoli 171, comma 1, lett. a-bis), 171, comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, LdA, si rileva che queste sono, principalmente, l'area IT, il processo di *procurement* di beni e servizi, le attività di *marketing*, comunicazione interna ed esterna, quelle di sviluppo e promozione nuovi prodotti, nonché le attività formative e ricreative, fermo restando il carattere trasversale dei reati in questione su tutte le aree aziendali.

Dalle considerazioni svolte in tema di condotta criminosa, si ritiene che, in relazione alle caratteristiche della Società e alle attività svolte, il rischio correlato alla possibilità che la stessa possa essere coinvolta nella commissione del reato di cui all'articolo 25-novies non può, in astratto, essere esclusa e deve, pertanto, rientrare nel perimetro dell'attività di *risk assessment* in materia di aggiornamento del Modello 231.

H.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

H.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo F.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

H.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati di Falsità in strumenti e segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui agli art. 25 novies, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto ai Destinatari in particolare di:

- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore;
- duplicare, riprodurre, trasmettere e diffondere in pubblico in maniera abusiva, ossia senza avere ottenuto il necessario consenso o cessione del diritto da parte del titolare dell'opera o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, di opere dell'ingegno (ad esempio, uso di musiche di terzi per jingle pubblicitari, etc.);

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- caricare, senza autorizzazione, software sulle workstation fornite dalla Branch;
- duplicare, senza autorizzazione, programmi per la pianificazione, gestione e monitoraggio di qualsiasi attività svolta dalla Branch e dalle entità ad essa riconducibili;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati senza aver preventivamente ottenuto la necessaria autorizzazione dal legittimo titolare del diritto d'autore e/o del diritto di sfruttamento economico della banca dati medesima.

Con riferimento all'acquisto o all'utilizzo da parte della Branch di qualsivoglia bene suscettibile di tutela ai sensi della LdA, è fatto altresì obbligo ai Destinatari di ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui beni in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze: (i) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui beni oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) di garantire che i beni oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; (iii) di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

CAPITOLO 12

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “I”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I.1 I reati di cui all'art.25-decies del D.Lgs. n.231/2001

Art. 377-bis del codice penale

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

La condotta presuppone la presenza di soggetti (apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società) chiamati a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni che possano essere utilizzate in un procedimento penale (anche in relazione a reati non previsti dal D.Lgs. n. 231/2001), i quali abbiano - per legge - la facoltà di non rispondere (i.e. il testimone che abbia tale facoltà, ovvero l'imputato connesso o collegato).

I.2 Attività a rischio reato

Sulla base delle attività di analisi condotte nell'ambito delle varie funzioni di GEII, in riferimento al Delitto di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs 231, sono state individuate le aree aziendali a rischio e le attività da ritenersi maggiormente “sensibili”.

Di seguito si riporta l'area a rischio reato con una breve descrizione delle attività che la compongono.

AREA A RISCHIO: legal

Attività sensibili:

- rapporti con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

I.3 Considerazioni

L' art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha inserito nel novero dei reati del D.Lgs 231/01 l'art. 25-decies di cui all'articolo 377-bis, Codice Penale, in materia di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”. La condotta si realizza esercitando violenza, con minaccia o promettendo denaro o altra utilità a soggetti apicali, dipendenti o terzi rispetto alla società, così da indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

ragionevole ipotizzare che la società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto. A titolo esemplificativo possiamo ricondurre il rischio di commissione di tale delitto ad azioni volte a promettere e/o elargire denaro o altre utilità, a promettere e/o concedere favoritismi, a favorire o danneggiare i fornitori coinvolti in contenzioso, a promettere l'assunzione di una persona segnalata o gradita, a promettere al dipendente incentivi/benefit extra, a promettere e/o concedere favoritismi ai clienti.

I.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito "Esponenti Aziendali") della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo I.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nel singolo procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

I.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione del Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25-decies, del D.Lgs. 231/01, nonché di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In generale, la prevenzione del Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è svolta attraverso adeguate misure tecnologiche, organizzative e normative ed in particolare almeno attraverso l'applicazione delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità (promessa di assunzione, ecc.) ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato definita nell'art. 377 del codice penale cui fa riferimento l'art. 25 – decies del D.Lgs. 231/01;
- è vietato usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- è obbligatorio il rispetto delle policy aziendali inerenti la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali, le negoziazioni contrattuali, la formalizzazione degli strumenti utilizzati in

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

sede contrattualistica, la consuntivazione dei costi, la fatturazione, la gestione e riscossione del credito, la distribuzione di omaggi e regalie (sono ammessi solo omaggi di modico valore in occasione di particolari ricorrenze o festività);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice di Condotta, ecc.), gli Organi Sociali, gli Amministratori, i dipendenti e i procuratori di GEII nonché i collaboratori e tutte le altre controparti contrattuali coinvolti nelle svolgimento delle attività a rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del Delitto di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, al rispetto delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale attività a rischio. Tali regole e procedure prevedono controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

- identificazione di una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell'indagine;
- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di definizione e autorizzazione delle strategie da adottare per la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi nelle attività di predisposizione, presentazione e ricezione di dati, informazioni e documenti da e verso l'autorità giudiziaria, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o eccessive concentrazioni di potere;
- nomina da parte del vertice aziendale o del Dirigente a ciò delegato di un responsabile interno per ogni area a rischio deputato al monitoraggio del rispetto dei principi, dei regolamenti, delle policy e delle procedure;
- gestione in modo trasparente e univoco di qualsiasi rapporto professionale instaurato con fornitori, clienti, consulenti, professionisti, dipendenti e personale appartenente a Società terze;
- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 13

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “L”

Reati Transnazionali

L.1 I reati di cui all'Art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") "si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" (di seguito, per brevità, i "Reati Transnazionali").*

In particolare, l'articolo 10 della Legge n. 146/06 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale (di seguito, per brevità, i "Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale").

Nell'ambito della più ampia definizione di Reati di Criminalità Organizzata Transnazionale, costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, quelli indicati all'articolo 10 della Legge n. 146/2006, di seguito elencati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06;
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, la Branch italiana di GEII ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale.

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. “.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.

L.2 Attività a rischio reato

I Reati Transnazionali possono essere commessi in genere in qualsiasi tipo di area aziendale, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi del vincolo associativo.

L.3 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale di riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito “Esponenti Aziendali”) della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

L.4 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrante nelle categorie di cui al precedente paragrafo L.2 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha incaricato, per la gestione dei rischi, di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Tale Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

5. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
6. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
7. il presente Modello;
8. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

L.5 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

Ciò posto e fermo restando quanto indicato nei successivi paragrafi della presente Parte Speciale, in linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei reati transnazionali è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo, nonché di porre in essere

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

comportamenti in violazione delle procedure aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato dall'art. 10, Legge n. 146/2006;
- utilizzare, anche occasionalmente, GEII o una sua Funzione Aziendale allo scopo di consentire o agevolare la commissione di uno o più Reati Transnazionali;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere uno o più Reati Transnazionali ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di criminalità organizzata transnazionale, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - a) questo persegua finalità di criminalità organizzata transnazionale;
 - b) l'intermediario a cui sono destinati i fondi li destinerà a tali gruppi;
- istituire rapporti contrattuali (connessi all'erogazione di servizi professionali o all'acquisto di beni e servizi, etc.) ovvero effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia direttamente che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste, disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto. A tale proposito, è necessario che vengano svolte tutte le attività necessarie alla identificazione della clientela e alla verifica dell'assenza dei conflitti di interesse, nonché di sospetti in ambito terroristico (es. procedura Know Your Customer – KYC);
- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare liberalità a favore di enti e soggetti inseriti nelle Lista ONU;
- assumere personale risultante dalle Lista ONU;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

GElI
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Alla luce di quanto sopra, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti all'articolo 10, Legge n. 146/2006, 2001 e ritenuti rilevanti per GElI, quest'ultima adotta norme di comportamento improntate a:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari;
- verificare che i dati raccolti relativamente ai rapporti con terzi siano completi ed aggiornati sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del profilo;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti derivanti da operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte;
- identificare una funzione responsabile della definizione e valutazione delle offerte;
- identificare un organo / unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale;
- attività di reporting al OdV di eventuali situazioni di irregolarità.

CAPITOLO 14

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE “M”

Reati Tributari

M.1 I reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n.231/2001

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, introdotto dalla Legge n. 157/2019 e ampliato dal D. Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., richiama le fattispecie di reato di seguito elencate (di seguito, per brevità, i “**Reati tributari**”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, del D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, del D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 del D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 del D.lgs. 74/2000).

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “M”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati completati nell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, del D.lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Si applica la sanzione pecuniarie fino a cinquecento quote.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

Oltre ai casi di dichiarazione fraudolenta previsti dal suddetto articolo 2, in merito all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1 lettere a) e b).

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

È prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione europea) e se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, del D.lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 del D.lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 del D.lgs. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. Si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei suddetti delitti, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

M.2 Attività a rischio reato

Di seguito si riporta l'area a rischio reato con una breve descrizione delle attività che la compongono. Si precisa che nello svolgimento delle attività in oggetto, la Società si avvale del supporto delle

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

strutture competenti di altre società del Gruppo GE sulla base di specifici contratti di servizio e / o di altri Studi Esterni appositamente incaricati.

AREA A RISCHIO: Inquiry To Order (ITO)

Attività sensibili:

- gestione del processo “Know Your Customer”;
- selezione e gestione del personale commerciale;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- attività post-vendita;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni.

AREA A RISCHIO: Order To Remittance (OTR)

Attività sensibili:

- gestione della fase di execution;
- gestione della consuntivazione del servizio;
- gestione del credito;
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- attività post-vendita;
- reporting e monitoraggio.

AREA A RISCHIO: sourcing

Attività sensibili:

- gestione e selezione dei fornitori;
- gestione dei contratti e degli ordini di approvvigionamento;
- ricevimento delle merci e delle forniture dei servizi;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: finance & controlling

Attività sensibili:

- gestione della tesoreria;
- gestione della contabilità generale;
- gestione delle anagrafiche e della contabilità clienti;
- gestione dei crediti;
- gestione delle anagrafiche e della contabilità fornitori;
- attività e adempimenti connessi alla fiscalità;
 - verifica dati contabili / predisposizione bilancio di verifica
 - versamento delle imposte
- gestione delle transazioni intercompany;
- gestione trasferite;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni;
- erogazione omaggi e regalie, donazioni e sponsorizzazioni;

AREA A RISCHIO: HR Operation

Attività sensibili:

- gestione anagrafica dipendenti;
- gestione payroll;
- gestione note spese e trasferte;
- elaborazione delle dichiarazioni contributive, previdenziali e assistenziali;
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni.

AREA A RISCHIO: tax

Attività sensibili:

- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche (contatti, gestione degli adempimenti e ispezione);
- attività e adempimenti connessi alla fiscalità
 - monitoraggio della normativa fiscale
 - predisposizione e verifica del calcolo delle imposte
 - preparazione, autorizzazione e trasmissione dei Modelli / Dichiarazioni fiscali
- gestione degli incarichi di consulenza o a professionisti esterni
- gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Legale Rappresentante o dall’Organo Amministrativo di GEII, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

M.3 Considerazioni

La Legge 157/2019 ha introdotto l’art. 25-quinquiesdecies nel D. lgs 231/2001, il quale ha previsto l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ad alcuni reati tributari di cui al D. lgs. 74/2000, integrando l’elenco dei “reati-presupposto”.

Successivamente, l’art. 25-quinquiesdecies è stato ampliato dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F. che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di dichiarazione infedele (art. 4 D. lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10 D. lgs. 74/2000), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di realizzare gravi evasioni IVA per importi superiori ai 10 milioni di euro.

Il D. lgs. 231/2001 ha stabilito che le pene pecuniarie previste per i reati tributari sono calibrate sull’entità del profitto tratto dall’ente. In particolare, l’art. 25-quinquiesdecies, comma 2, del Decreto

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

afferma che se dalla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Inoltre, in relazione a questa tipologia di reati presupposto, il Decreto ha stabilito delle ingenti pene interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), quali rispettivamente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La scelta del legislatore di provvedere all'integrazione in oggetto trova la sua *ratio* nel fatto che la condotta di tali reati tributari, se imputabile ad un soggetto appartenente ai Destinatari del presente Modello, identifica il criterio oggettivo richiesto per l'applicazione del D. lgs. 231/2001, ossia il fine di ottenere vantaggio o interesse a seguito di una condotta illecita, che in questo caso coincide con il risparmio d'imposta da parte del contribuente (l'ente).

M.4 Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dal Legale Rappresentante, dirigenti e dipendenti (di seguito "Esponenti Aziendali") della GEII nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

M.5 Elementi fondamentali del processo decisionale nelle aree di attività a rischio (nomina del responsabile interno per le singole operazioni rischio)

Ogni operazione a rischio rientrando nelle categorie di cui al precedente paragrafo M.3 deve essere gestita unitamente e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine la Branch ha nominato, per la gestione dei rischi di ogni operazione il business leader cui la singola operazione si riferisce.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi nell'ambito del procedimento da espletare;
- riferisce all'Organismo di Vigilanza sull'andamento delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure di GEII nonché le regole contenute nel Modello e nella presente parte speciale del Modello.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società deve rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

Nello svolgimento delle attività sopra descritte ed, in generale, delle proprie funzioni, gli Amministratori, gli Organi Sociali, i dipendenti, i procuratori di GEII nonché i collaboratori e le controparti contrattuali che operano in nome e per conto della Società, devono conoscere e rispettare:

1. la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
2. The Spirit & The Letter e il codice di condotta;
3. il presente Modello;
4. le procedure e le linee guida di GEII nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società.

M.6 Principali presidi di controllo

La presente Parte Speciale é inerente alle condotte poste in essere dai Soggetti destinatari del Modello che operano, in particolare, nelle aree a Rischio e nello svolgimento delle attività sensibili precedentemente citate.

In linea generale e al fine di perseguire la prevenzione dei Reati tributari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti coinvolti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e il calcolo delle dichiarazioni fiscali, relazioni, prospetti, comunicazioni o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare, al fine di evadere/eludere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo of elementi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;
- creare anagrafiche fittizie;
- approvare fatture passive a fronte di operazioni inesistenti in tutto o in parte, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti in tutto o in parte, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con la controparte;
- operare al fine di consentire l'incasso di flussi finanziari per importi dovuti in modo non trasparente, documentabile e ricostruibile ex post;
- effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, The Spirit & The Letter, Codice di Condotta, ecc.) i Destinatari del Modello sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies, al rispetto della normativa vigente, delle regole e procedure aziendali emesse a regolamentazione delle attività a rischio.

La Branch rivolge particolare attenzione all'esigenza di garantire il rispetto dei seguenti principi:

- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente emesse e ricevute dalla Società, alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge;
- definire adeguate modalità per intercettare tempestivamente le variazioni normative in materia fiscale;
- eseguire delle verifiche preventive con riferimento all'esistenza e all'identità della controparte delle operazioni ed alla corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale della controparte e l'intestazione del conto corrente della stessa;

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

- adottare adeguati programmi di formazione/aggiornamento del personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- garantire il corretto recepimento degli aggiornamenti normativi in materia fiscale nei sistemi informatici aziendali;
- effettuare / ricevere operazioni infragruppo in virtù di appositi contratti tra le parti garantendo adeguata documentazione a supporto delle operazioni;
- assicurare trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi delle attività svolte in forza di un contratto intercompany;
- con riferimento alla gestione dei prezzi relativi allo scambio di beni e servizi infragruppo:
 - garantisce la trasparenza e la tracciabilità degli accordi stipulati e la chiarezza dei driver utilizzati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
 - verifica che il prezzo di trasferimento applicato sia in linea con quello di mercato;
 - garantisce una adeguata archiviazione della documentazione a supporto delle operazioni al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- assicurare la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in capo a soggetti dotati di adeguati poteri.

GEII
Manuale
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D. Lgs. 231/2001

ALLEGATI

- AII. A) - “NORMATIVA”;
- AII. B) - “CODICE ETICO: THE SPIRIT & THE LETTER”;
- AII. C) - “CODICE DI CONDOTTA EX D.LGS. 231/01”;
- AII. D) - “SISTEMA DISCIPLINARE”;
- AII. E) - “REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA”.